|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |
|  |  |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 228 del 06/05/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc102750313)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc102750314)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc102750315)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc102750316)

[Modifiche al programma gare del 08/05/2022 1](#_Toc102750317)

[Modifiche al programma gare del 11/05/2022 1](#_Toc102750318)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc102750319)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc102750320)

[ERRATA CORRIGE 6](#_Toc102750321)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 08/05/2022

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa indisponibilità campo per concomitanza la gara GRADARA CALCIO/USAV PISAURUM viene **disputata sul campo sportivo “Supplementare Calbi” di Cattolica.**

## Modifiche al programma gare del 11/05/2022

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Visti gli accordi societari la gara OSIMANA/SENIGALLIA CALCIO avrà inizio alle **ore 17,00**.

Visti gli accordi societari la gara FERMO SSD ARL/PORTO D ASCOLI S.R.L. è **anticipata a martedì 10.05.2022 ore 17,30.**

Visti gli accordi societari la gara VEREGRENSE CALCIO/CALCIO ATLETICO ASCOL avrà inizio alle **ore 17,00.**

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI**

Visti gli accordi societari la gara GLS DORICA AN.UR/FABRIANO CERRETO è **anticipata a martedì 10.05.2022 ore 18,30.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PRIMA CATEGORIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 06/05/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORAZIETTI LORENZO | (LAURENTINA)  |   |   |   |

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 12 Giornata - R |
| OSIMOSTAZIONE C.D. | - VILLA MUSONE | 1 - 1 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 06/05/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSPERI GABRIEL | (VILLA MUSONE)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSSINI ALESSANDRO | (OSIMOSTAZIONE C.D.)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIANG ABDOURAHMANE | (VILLA MUSONE)  |   |   |   |

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 6 Giornata - R |
| MAROTTESE ARCOBALENO | - C.S.I.DELFINO FANO | 0 - 9 |   |

 |

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 6 Giornata - R |
| PORTORECANATI A.S.D. | - OSIMANA | 2 - 1 |   |

 |

|  |
| --- |
| GIRONE D - 6 Giornata - R |
| (1) PORTA ROMANA | - INVICTUS F.C. | 2 - 6 |   |
| (1) - disputata il 05/05/2022 |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 06/05/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NENIU DENIS CONSTANTI | (OSIMANA)  |   | BALDONI DANIELE | (PORTORECANATI A.S.D.)  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCHESINI GIACOMO | (OSIMANA)  |   |   |   |

GARE DEL 5/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMATO LORENZO | (INVICTUS F.C.)  |   |   |   |

 IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

 Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 224 – RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 2 maggio 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N.63/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 2 maggio 2022,

a seguito del reclamo n. 63 promosso dalla A.S.D. URBANIA CALCIO in data 21 aprile 2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla società reclamante applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 214 del 20/04/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 2 maggio 2022, Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla società reclamante “ *Per essere, la propria tifoseria, venuta alle via di fatto con la tifoseria avversaria, violando le norme antiviolenza attualmente in vigore “.*

 Contro tale decisione ha proposto reclamo la società A.S.D. URBANIA CALCIO, sostenendo che la propria tifoseria non sarebbe venuta alle vie di fatto con la tifoseria avversaria e che i tifosi dell’Urbania sarebbero stati aggrediti da alcuni facinorosi appartenenti alla tifoseria avversaria: pertanto ha richiesto l’annullamento della sanzione o una sua riduzione equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto con riduzione della ammenda ad euro 150,00.

Dal rapporto arbitrale - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “ -* risulta che nell’occasione è avvenuta prima una “ *colluttazione* “ tra le due “ *opposte* “ tifoserie e che poi si è scatenato un “ *parapiglia generale che coinvolgeva entrambe le tifoserie* “.

Pertanto il comportamento contestato risulta essere messo in atto e va sanzionato, essendo tenuta ogni società a rispondere oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti.

La corte però ritiene, come da sua giurisprudenza in tale materia, che la responsabilità vada graduata in quanto appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società: ciò giustifica la riduzione della sanzione inflitta alla reclamante.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 maggio 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 maggio 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N.64/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 2 maggio 2022,

a seguito del reclamo n. 64 promosso dalla S.S. SAMPAOLESE CALCIO in data 26 aprile 2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) alla società reclamante applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 214 del 20/04/2022,

 - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 2 maggio 2022, Bordi Donatella,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva dell’ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) alla società reclamante “ *Per aver, la propria tifoseria, durante la gara rivolto insulti all’indirizzo dell’arbitro “.*

 Contro tale decisione ha proposto reclamo la società A.S.D. SAMPAOLESE CALCIO, sostenendo che la propria tifoseria era composta da poche persone e che nell’occasione soltanto un proprio tifoso aveva rivolto una frase irriguardosa all’arbitro: pertanto ha richiesto l’annullamento della sanzione o una sua riduzione equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

 Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito le proprie tesi, chiedendo l’accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto con riduzione della ammenda ad euro 80,00.

Dal rapporto arbitrale - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “ -* risulta che la tifoseria della reclamante ha messo in atto il comportamento contestato, ma la corte ritiene, in base alla propria giurisprudenza in tale materia, che in relazione a quanto accertato sia congruo ridurre la sanzione irrogata.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 80,00 (ottanta/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 maggio 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

Nel programma gare pubblicato nel CU n. 226 del 05.05.2022 è stato erroneamente riportato che la gara PORTORECANATI A.S.D./CHIESANUOVA A.S.D del 07.05.2022 aveva inizio alle ore 15,30 anziché correttamente alle ore 16,30.

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito di verifica e di rettifica arbitrale l’ammonizione riportata nel CU n. 226 del 05.05.2022 a carico del calciatore ORAZIETTI SIMONE, tesserato con la soc. Laurentina, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo viene inserito fra i calciatori ammoniti, come risulta nel presente Comunicato Ufficiale, ORAZIETTI LORENZO, tesserato con la suddetta medesima Società.

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Il risultato della gara CSI RECANATI/MORROVALLE del 29.04.2022 è stato 2-2 e non 1-0 come pubblicato nel CU n. 226 del 05.05.2022

Il risultato della gara PORTA ROMANA/PICENO UNITED MMX (10^ di ritorno) è stato 0-5 e non 4-0 come pubblicato nel CU n. 219 del 27.04.2022.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/05/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 06/05/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |